

D.M. 13 gennaio 1999 (1).

Determinazione dell'attribuzione di licenze di pesca per i Paesi terzi extramediterranei.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1999, n. 41.

IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto-

legge 23 ottobre 1996, n. 543 e convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Considerata la necessità di predisporre i criteri per l'attribuzione delle possibilità di pesca sulla base di accordi UE-Paesi terzi extramediterranei;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

1. 1. In caso di accordi di pesca vigenti, le possibilità di pesca sono attribuite sulla base della presenza effettiva del naviglio da pesca, registrata nel Paese terzo nel triennio precedente, dando la priorità alle navi con maggiore presenza nell'area geografica nel medesimo triennio (maggior numero di mesi, con riguardo anche alle licenze di tipo privato).

2. A parità di anzianità è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato.

2. 1. In caso di nuovi accordi, è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato. In caso di concorrenza di domande, è formata una graduatoria con l'applicazione del criterio di cui al successivo comma.

2. Eventuali ulteriori possibilità sono attribuite in virtù della consistenza armatoriale di ciascuna impresa richiedente.

3. In caso di rinnovo dell'accordo, si applicano i criteri di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, registrato dall'organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.